# PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per la cultura e l'istruzione

PROVVISORIO 2005/0268(CNS)

28.2.2006

\*

## PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione della Convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali (5099/1/06 – COM(2005)0678 – C6-0025/2006 – 2005/0268(CNS))

Commissione per la cultura e l'istruzione

Relatrice: Christa Prets

PR\602288IT.doc PE 370.075v01-00

IT I7

#### Significato dei simboli utilizzati

- \* Procedura di consultazione maggioranza dei voti espressi
- \*\*I Procedura di cooperazione (prima lettura) maggioranza dei voti espressi
- \*\*II Procedura di cooperazione (seconda lettura)

  maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune

  maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per

  respingere o emendare la posizione comune
- \*\*\* Parere conforme

  maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei

  casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE

  e dall'articolo 7 del trattato UE
- \*\*\*I Procedura di codecisione (prima lettura)

  maggioranza dei voti espressi
- \*\*\*II Procedura di codecisione (seconda lettura)

  maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune

  maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per

  respingere o emendare la posizione comune
- \*\*\*III Procedura di codecisione (terza lettura)

  maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

#### Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

### **INDICE**

ı	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.	4
MOTIVAZIONE	5

#### PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione della Convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali (5099/1/06 – COM(2005)0678 – C6-0025/2006 – 2005/0268(CNS))

#### (Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2005)0678)<sup>1</sup>
- vista la Convezione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali approvata in occasione della Conferenza generale dell'UNESCO tenutasi a Parigi il 20 ottobre 2005,
- visto l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, e gli articoli 89, 133, 151, 181 e 181 bis del trattato CE,
- visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0025/2006),
- visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0000/2006),
- 1. approva la conclusione della Convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali;
- 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e all'UNESCO.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> GU C ..., del ... pag. ....

#### **MOTIVAZIONE**

#### Il Parlamento europeo e la Convenzione UNESCO

Nella sua risoluzione del 14 gennaio 2004 «sul mantenimento e sulla promozione della diversità culturale: il ruolo delle regioni europee e delle organizzazioni internazionali quali l'UNESCO e il Consiglio d'Europa», e nella sua risoluzione del 14 aprile 2005 «Verso una Convenzione sulla protezione della diversità dei contenuti culturali e delle espressioni artistiche», il Parlamento europeo ha ritenuto fondamentale riconoscere la diversità culturale nell'ambito del diritto internazionale adottando una Convenzione in seno all'UNESCO, ed ha difeso strenuamente la duplice natura – culturale ed economica – di beni e servizi culturali.

Il Parlamento europeo ha accolto con favore la decisione del Consiglio, presa in un momento successivo, di conferire alla Commissione europea un mandato di negoziazione in sede UNESCO per conto della Comunità europea. Il Parlamento si è inoltre congratulato con la Commissione ed il Consiglio per l'esecuzione del mandato, che ha permesso alla Commissione di negoziare tale Convenzione per conto della Comunità europea e dei suoi 25 Stati membri, accelerando così l'intera procedura di negoziazione.

In diverse occasioni la commissione per la cultura ha constatato i progressi dei negoziati nonché il proficuo ruolo assunto dalla Commissione in tal senso, sollecitando una rapida ratifica da parte degli Stati membri europei.

#### Progressi verso la Convenzione

L'attuale Convenzione è il risultato di un lungo processo di maturazione e di intense trattative. Dal punto di vista della Comunità europea, vale la pena ricordare i passi più importanti che hanno condotto a questo punto:

- 1. la Dichiarazione universale dell'UNESCO sulla diversità culturale del 2 novembre 2001:
- 2. le riunioni di esperti indipendenti tra dicembre 2003 e maggio 2004, intese ad elaborare un primo progetto preliminare di Convenzione;
- 3. una serie di riunioni intergovernative a partire da settembre 2004, volte a finalizzare il progetto preliminare di Convenzione e la relativa relazione;
- 4. la decisione del Consiglio del 16 novembre 2004 di conferire alla Commissione il mandato di negoziare per conto della Comunità europea le parti del progetto di testo dell'UNESCO che rientrano fra le competenze comunitarie;
- 5. l'adozione della Convenzione da parte della Conferenza generale dell'UNESCO il 20 ottobre 2005 a Parigi.

#### Un nuovo strumento di diritto internazionale

La Convenzione UNESCO ha come obiettivo la promozione e la tutela della diversità dei

contenuti culturali e dell'espressione artistica ed è intesa ad agevolare lo sviluppo e l'adozione di politiche culturali e di misure appropriate volte a proteggere e a promuovere la diversità delle espressioni culturali, nonché ad incoraggiare scambi culturali più ampi a livello internazionale.

La Convenzione stabilisce, su scala internazionale, il riconoscimento del diritto sovrano degli Stati e dei governi di elaborare e implementare politiche culturali che consentano lo sviluppo dei rispettivi settori culturali.

La Convenzione riconosce che la diversità culturale è rafforzata dalla libera circolazione delle idee e riafferma l'importanza della libertà di pensiero e della diversità dei mass media. Essa riconosce inoltre il diritto degli Stati di adottare politiche audiovisive e incentivare le proprie industrie audiovisive. Essa riafferma l'importanza del ruolo del servizio pubblico di radiodiffusione per la diversità culturale e il pluralismo dei mass media.

La Convenzione sottolinea quindi i legami tra cultura, sviluppo e dialogo, istituendo una piattaforma innovativa per la cooperazione internazionale, in un più ampio contesto di sviluppo sostenibile.

Riconoscendo le caratteristiche distintive di beni e servizi culturali quale veicolo di valori e identità, la Convenzione stabilisce che essi trascendono la dimensione commerciale, legittimando quindi politiche culturali nazionali e internazionali.

In questo contesto occorre sottolineare che la Convenzione, che non è subordinata ad altri trattati o accordi internazionali, ha la funzione di integrare questi ultimi, imponendo alle parti negoziali o contraenti di considerare gli obiettivi della diversità culturale.

La Convenzione sarà altresì utilizzata come forum di dibattito internazionale sulle sfide poste alla diversità delle espressioni culturali ed al sensibile settore delle politiche culturali che la sostengono, e diventerà inoltre uno strumento di cooperazione con paesi che mirano a creare industrie culturali durevoli sul loro territorio.

#### Il processo di ratifica ed entrata in vigore

La Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la ratifica dei 30 Stati parti.

La relatrice ritiene necessario sottolineare che una celere ratifica da parte di un ampio numero di soggetti consentirà alla Convenzione di entrare in vigore e ricoprire il posto che le spetta nel sistema giuridico internazionale, di pari passo con il riconoscimento dei suoi obiettivi e dei mezzi per raggiungerli.

Una ratifica tempestiva della Convenzione UNESCO da parte dell'Unione europea e dei suoi 25 Stati membri non soltanto garantirebbe l'entrata in vigore della stessa, bensì lancerebbe un segnale politico significativo della grande importanza che l'Europa attribuisce alla diversità culturale.

In questo contesto, la relatrice si congratula con la Commissione europea per l'adozione dell'attuale proposta di decisione del Consiglio in data 21 dicembre 2005 (due mesi dopo l'adozione della Convenzione da parte della Conferenza generale dell'UNESCO), che apre la strada alla ratifica comunitaria.

L'approvazione della Convenzione da parte dell'Unione europea dovrebbe essere considerata come un invito agli Stati membri a velocizzare le proprie procedure interne di ratifica.

In vista della decisione del Consiglio sulla conclusione della Convenzione UNESCO che dovrà essere presa il 18 maggio 2006, in occasione della riunione della commissione per la cultura e l'istruzione, la relatrice enfatizza l'importanza di sostenere e promuovere una rapida ratifica della Convenzione all'interno degli Stati membri e in proposito sollecita attivamente la Presidenza austriaca e la Commissione a promuovere la ratifica da parte di tutti gli Stati membri.

La relatrice giudica importante anche che le istituzioni europee e gli Stati membri promuovano attivamente la ratifica della Convenzione da parte di paesi terzi, affinché la Convenzione possa raggiungere una massa critica di Stati parti tale da renderla uno strumento internazionale consolidato.

#### Ratifica congiunta da parte della Comunità europea e degli Stati membri

È necessaria una ratifica congiunta della Convenzione da parte della Comunità europea e degli Stati membri.

L'articolo 27 della Convenzione prevede la possibilità che la Comunità europea diventi una parte contraente e ricopra un ruolo attivo tra gli organi della Convenzione, in particolare la Conferenza delle parti istituita dall'articolo 22 della Convenzione.


L'articolo 26 della Convenzione chiarisce che la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'accesso da parte degli Stati sono necessari e devono svolgersi in conformità alle rispettive procedure costituzionali.

#### Unione europea unanime in sede UNESCO

Sottolineando che la Convenzione è stata negoziata congiuntamente dalla Commissione per conto della Comunità e dalla Presidenza del Consiglio per conto degli Stati membri, e che per la prima volta la Comunità europea si è espressa all'unanimità in sede UNESCO, una rapida ratifica all'interno del territorio comunitario dovrebbe essere vista come logica prosecuzione della forte partecipazione della Comunità ai negoziati, nonché come un segno concreto del desiderio dell'Unione europea di promuovere il principio della diversità culturale su scala internazionale.

#### L'impatto della Convenzione a livello comunitario

La Convenzione, prima nel suo genere nell'ambito delle relazioni internazionali, fornisce una base per la governance mondiale negli affari culturali e in numerosi aspetti che avranno un'incidenza sull'*acquis* comunitario.



In particolare, essa andrà ad influire su questioni riguardanti le politiche commerciali, la libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi all'interno dell'Unione europea, la politica audiovisiva e dei mass media (segnatamente la direttiva «Televisione senza frontiere» e il programma Media) e le politiche di sviluppo.

Soprattutto in riferimento agli accordi internazionali, la relatrice esorta la Comunità europea a non liberalizzare i servizi audiovisivi e culturali ed attenersi piuttosto ad una specifica raccomandazione emanata dal Consiglio nel 1999: «Nei prossimi negoziati dell'OMC l'Unione farà sì che, come già è stato fatto nella tornata dell'Uruguay, sia assicurata la possibilità per la Comunità e i suoi Stati membri di conservare e sviluppare la loro capacità di definire e mettere in pratica le loro politiche culturali e audiovisive allo scopo di affermare anche in futuro la loro diversità culturale».

#### Implementazione della Convenzione

Il Parlamento europeo seguirà con grande attenzione l'implementazione della Convenzione UNESCO da parte della Comunità europea e degli Stati membri.

La relatrice pone l'accento sul fatto che uno stretto monitoraggio dell'implementazione della Convenzione da parte dei governi, degli Stati firmatari e della società civile sia cruciale e necessario, ed esorta la Commissione ad istituire un processo per monitorarne l'implementazione in associazione con il Parlamento europeo.

La relatrice attribuisce particolare rilievo all'importante ruolo che la società civile ricopre nella protezione e nella promozione della diversità delle espressioni culturali. La relatrice incoraggia inoltre la partecipazione attiva della società civile allo sforzo di realizzare gli obiettivi della Convenzione.

Infine, la relatrice si appella al Consiglio ed alla Commissione affinché coinvolgano pienamente il Parlamento europeo e lo informino su ogni azione che sarà intrapresa in futuro in relazione alla Convenzione UNESCO.